

# CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **646/1988** (ECLI:IT:COST:1988:646)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **CONSO**

Udienza Pubblica del **23/02/1988**; Decisione del **09/06/1988**

Deposito del **16/06/1988**; Pubblicazione in G. U. **22/06/1988**

Norme impugnate:

Massime: **13956**

Atti decisi:

N. 646

## SENTENZA 9-16 GIUGNO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.14- bis della legge della Provincia di Bolzano 12 luglio 1975, n. 35 (Ordinamento dell'azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo), nel testo inserito dall'art.12 della legge della Provincia di Bolzano 2 luglio 1981, n.16 (Modifiche ed integrazioni alla legge provinciale 12 luglio 1975, n.35, relativa all'ordinamento dell'azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo), promosso con ordinanza emessa il 7 febbraio 1984 dal Tribunale di Bolzano nel procedimento civile vertente tra la s.n.c. Società Alpina e la Provincia di Bolzano, iscritta al n. 444 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 273 dell'anno 1984;

Visto l'atto di intervento della Provincia di Bolzano;

Udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Udito l'avv. Fabio Lorenzoni per la Provincia di Bolzano;

*Ritenuto in fatto*

1. - Con decreto dell'11 febbraio 1983, il Giudice tavolare di Monguelfo disponeva il trasferimento, libero da aggravii, della p.f. 1587 in P.T. 82/II C.C. Anterselva nella P.T. 318/II stesso C.C. di appartenenza del Demanio Pubblico - ramo acque - della Provincia di Bolzano.

Nel corso del procedimento sul reclamo proposto avverso tale provvedimento dalla s.n.c. Alpina di Prugger Reinhold & Co., il Tribunale di Bolzano ha sollevato, in riferimento agli artt. 8 e 9 dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, questione di legittimità costituzionale nei confronti dell'art. 14- bis della legge della Provincia di Bolzano 12 luglio 1975, n. 35, inserito con l'art. 12 della legge della Provincia di Bolzano 2 luglio 1981, n. 16.

Per quanto riguarda la rilevanza della questione, il giudice remittente osserva che il reclamo è stato proposto avverso il decreto del giudice tavolare di Monguelfo, il quale ha ordinato l'intavolazione della proprietà del lago di Anterselva a favore della Provincia di Bolzano sulla base di un decreto del Presidente della Giunta provinciale adottato in forza della disposizione denunciata, e che, quindi, il reclamo stesso dovrebbe essere accolto, ove la Corte dichiarasse l'illegittimità della norma che qualifica il decreto di accertamento adottato dalla Provincia come titolo idoneo per ottenere l'intavolazione.

Per quanto riguarda la non manifesta infondatezza, la norma denunciata viene ritenuta in contrasto con gli artt. 8 e 9 dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, i quali prevedono la potestà legislativa della Provincia nelle sole materie dei porti lacuali, degli acquedotti e delle opere idrauliche di terza, quarta e quinta categoria, nonché dell'utilizzazione delle acque pubbliche, con esclusione delle grandi derivazioni per scopi idroelettrici.

Non sarebbe possibile, ad avviso del giudice a quo, estendere queste materie, relative alla pura disciplina dell'amministrazione delle acque già definite come acque pubbliche al diverso settore rappresentato dalla normativa sull'"esistenza del diritto demaniale, con i relativi poteri di regolare i requisiti, i poteri amministrativi di accertamento, le procedure, gli atti e i loro effetti anche tavolari pure nei confronti dei privati proprietari apparenti".

Inoltre, la disposizione impugnata risulterebbe non rispettosa dei principi dell'ordinamento giuridico dello Stato (art. 4, richiamato dall'art. 8 dello Statuto speciale) o almeno dei principi accolti dalle leggi dello Stato (art. 5, richiamato dall'art. 9 dello Statuto), là dove attribuisce all'Amministrazione interessata il potere di dirimere conflitti in ordine alla demanialità, con effetti sulle iscrizioni tavolari, mentre la legislazione statale riserva al giudice l'accertamento del diritto reale, sia pur demaniale, e limita il potere dell'amministrazione all'atto traslativo coattivo in via di esproprio (art. 33, lett. c) e lett. d), della legge tavolare, allegata al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e successive modificazioni).

2. - La Provincia di Bolzano si è costituita in giudizio sostenendo l'infondatezza della questione proposta.

La Provincia osserva che la previsione di un potere di accertamento rimesso alla Giunta o al suo Presidente, oltre tutto suscettibile di annullamento da parte del giudice amministrativo, non altera sostanzialmente il regime giuridico della proprietà pubblica prefigurato dalle leggi

statali.

La norma, che consente l'intavolazione sulla base del decreto di accertamento della demanialità, rappresenta il necessario collegamento del sistema generale con lo speciale regime della pubblicità tavolare vigente nella Provincia di Bolzano, ma, ove il decreto di accertamento risultasse illegittimo, la sentenza definitiva consentirebbe al privato di ottenere la nuova intavolazione a proprio favore.

Con successiva memoria la Provincia di Bolzano ha ulteriormente illustrato le proprie argomentazioni a sostegno dell'infondatezza delle questioni, ribadendole alla pubblica udienza del 23 febbraio 1988.

### *Considerato in diritto*

1. - Il Tribunale di Bolzano mette in dubbio la legittimità costituzionale dell'art. 14- bis della legge della Provincia di Bolzano 12 luglio 1975, n. 35 - alla cui stregua il Giudice tavolare di Monguelfo ha riconosciuto titolo idoneo per intavolare "a nome della Provincia" la proprietà di un bene del demanio idrico provinciale il relativo decreto d'accertamento emesso dal Presidente della Giunta provinciale - adducendo nel dispositivo "straripamento di potere legislativo rispetto agli articoli 8 e 9 dello Statuto Speciale della Regione Trentino-Alto Adige, nei sensi di cui in motivazione".

Dal rinvio alla parte motiva si ricava, più precisamente, che l'art.14- bis della legge della Provincia di Bolzano 12 luglio 1975, n. 35, inserito dall'art. 12 della legge della Provincia di Bolzano 2 luglio 1981, n. 16, viene censurato sotto due profili. In via principale, perché risulterebbero travalicati "i limiti di competenza legislativa per materia" spettante alla Provincia di Bolzano in forza dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, il quale, per quanto riguarda il settore delle acque pubbliche, attribuisce competenza legislativa alla Provincia "solamente" con l'art. 8 n. 11 (porti lacuali), n. 17 (acquedotti) e n. 24 (opere idrauliche della terza, quarta e quinta categoria) e con l'art. 9 n. 9 (utilizzo delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico). In via subordinata, perché, anche se fosse possibile ricondurre la norma denunciata nell'ambito delle materie di cui all'art. 8 oppure delle materie di cui all'art. 9, essa, in un caso, supererebbe il limite del rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico dello Stato, limite indicato dall'art. 4, e, nell'altro caso, supererebbe il limite del rispetto dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, limite indicato dall'art. 5 dello stesso Statuto.

2. - A venire posti in discussione, sotto entrambi i profili dedotti, sono tanto il conferimento di "poteri amministrativi di accertamento" della demanialità ad organi della Provincia di Bolzano, quanto l'attribuzione di particolari "effetti" sulle iscrizioni tavolari ai provvedimenti definitivi emessi nell'esercizio di quei poteri. L'art. 14- bis della legge della Provincia di Bolzano 12 luglio 1975, n. 35, consta, invero, di dieci commi, i primi otto dei quali regolano dettagliatamente la forma, il contenuto e l'iter procedimentale dell'atto di accertamento della demanialità, mentre il nono conferisce efficacia di titolo per l'intavolazione all'atto divenuto definitivo ed il decimo sottrae l'atto definitivo all'applicabilità delle norme sui masi chiusi.

Peraltro, nonostante lo stretto legame esistente fra queste disposizioni, tendenzialmente finalizzate le prime otto alle previsioni racchiuse nelle ultime due, la questione di legittimità qui esaminata è da ritenersi circoscritta al nono comma. È, infatti, tale comma la norma sulla quale il decreto tavolare del Pretore di Bolzano ha basato il decisum oggetto del reclamo proposto al giudice a quo, secondo le linee di sviluppo proprie di una vicenda giudiziaria incentrata, sin dal ricorso iniziale, sull'idoneità di un atto d'accertamento emesso dal

Presidente della Giunta provinciale a valere quale titolo per intavolare "a nome della Provincia" la proprietà del bene ivi considerato.

### 3. - La questione è fondata.

Decisiva si rivela la doglianza trasfusa nel primo dei due profili dedotti, con conseguente assorbimento del secondo, a quello subordinato.

Che fra le competenze della Provincia di Bolzano non rientri la possibilità di configurare legislativamente nuovi titoli "per l'intavolazione della proprietà" dei beni del demanio idrico emerge - prima ancora che da un'analitica ricerca dei contenuti sottostanti alle espressioni usate negli artt. 8 e 9 del Testo unificato delle leggi sullo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) - dal raffronto con la potestà legislativa spettante alla Regione ai sensi dello stesso Testo unificato e, più in particolare, dal suo art. 4, n. 5, che esplicitamente include tra le materie di competenza regionale l'"impianto e tenuta dei libri fondiari".

Poiché, con riguardo al territorio del Trentino-Alto Adige (come pure al territorio del Friuli-Venezia Giulia), la nozione di libro fondiario rimanda in primis al "libro maestro costituito dalle partite tavolari" (cfr. art. 2, primo comma, del Nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 429, e modificato in molte delle sue disposizioni dalla legge 29 ottobre 1974, n. 594), senza mai distinguere le iscrizioni relative ai beni del demanio idrico da tutte le altre iscrizioni tavolari (art. 8 del Nuovo testo), è da escludere che lo Statuto speciale possa legittimare la Provincia autonoma di Bolzano all'emanazione di norme legislative preordinate ad incidere sull'intavolazione della proprietà dei beni del demanio idrico provinciale. Tanto più quando, come nel caso dell'art. 14-bis, nono comma, della legge 12 luglio 1975, n. 35, l'incidenza giunge al punto di riconoscere efficacia di titolo per l'intavolazione ad un tipo di provvedimento appositamente configurato dalla Provincia. Del resto, la stessa competenza della Regione in materia di libri fondiari viene di solito intesa come meramente integrativa della legislazione statale, con precipuo riferimento all'organizzazione ed all'apprestamento delle strutture necessarie per l'acquisizione e conservazione delle scritture, non anche ad aspetti sostanziali. Infatti, per espresso dettato dell'art. 29 delle Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvate con d.P.R. 1° febbraio 1973, n. 49, nemmeno le leggi della Regione possono derogare alle norme statali in "materia di efficacia dei libri fondiari", formula che richiede la previa individuazione dei titoli in forza dei quali possono eseguirsi le intavolazioni (artt. 31-34 del Nuovo testo) e, quindi, cominciare ad esplicarsi i relativi effetti.

4. - Anche le argomentazioni accuratamente svolte nelle ampie memorie difensive della Provincia vanno rapportate a quanto fin qui detto.

Anzitutto, il fatto che non vengano in discussione, per ragioni di rilevanza, le parti dell'art. 14-bis della legge 12 luglio 1975, n. 35, attraverso le quali la Provincia di Bolzano, ente titolare di demanio idrico, disciplina al suo interno il potere di emettere atti diretti ad accertare la demanialità dei relativi beni, lascia del tutto impregiudicate le considerazioni secondo cui tale potere sarebbe collegato non alla competenza legislativa della Provincia nella materia delle acque, bensì al generale potere che ogni ente pubblico ha di dichiarare la demanialità dei beni che a tale titolo gli appartengono.

D'altra parte, come riconosce la stessa difesa della Provincia, il punto cruciale della questione sta nel verificare se l'art. 14-bis, nono comma, della legge 12 luglio 1975, n. 35, abbia o no individuato, in corrispondenza ai decreti definitivi d'accertamento della demanialità provenienti da organi della Provincia, "ulteriori titoli per le intavolazioni, oltre quelli previsti" dagli artt. 31 e 33 del Nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, e, più particolarmente, dalla lettera d) dell'art. 33, ove tra gli atti, in forza dei quali le intavolazioni

possono eseguirsi, figurano inclusi i "provvedimenti definitivi dell'autorità amministrativa, che importino trasferimento totale o parziale della proprietà di un immobile o di un diritto tavolare o la sua modificazione e estinzione".

Alla risposta negativa propugnata dalla difesa della Provincia sia in base alla circostanza che la disposizione appena riprodotta si esprime in termini tanto generali da rinviare a "qualunque atto amministrativo definitivo", sia in base al rilievo che, comunque, l'elencazione ivi contenuta non è tassativa, costituendo esemplificazione e specificazione di quanto previsto dall'art. 31, il quale "si riferisce più ampiamente e genericamente a tutti gli atti pubblici", così da non consentire di ricavare "ragioni per escludere gli atti d'accertamento della demanialità provenienti dal soggetto titolare del demanio in questione" - è di ostacolo il duplice dato che emerge dall'art. 4 n. 5 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, in favore della Regione Trentino-Alto Adige, e dall'art. 29 del d.P.R. 1° febbraio 1973, n. 49, in favore dello Stato. Entrambi portano a concludere nel senso che gli artt. 31 e 33, primo comma, lettera d), del Nuovo testo della legge generale sui libri fondiari non possono intendersi riferiti, come, invece, ritiene la Provincia di Bolzano, l'uno a "qualunque atto pubblico" e l'altro a "qualunque atto amministrativo definitivo", compresi quelli configurati dalla legislazione provinciale, ma debbono intendersi riferiti soltanto agli "atti pubblici" ed ai "provvedimenti definitivi dell'autorità amministrativa, che importino trasferimento totale o parziale della proprietà o di un immobile o di un diritto tavolare o la sua modificazione e estinzione" configurati dalla legislazione statale o, tutt'al più (ma resta da verificare), dalla legislazione regionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 14-bis, nono comma, della legge della Provincia di Bolzano 12 luglio 1975, n. 35 (Ordinamento dell'azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo), nel testo inserito dall'art. 12 della legge della Provincia di Bolzano 2 luglio 1981, n. 16 (Modifiche e integrazioni alla legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, relativa all'ordinamento dell'azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

*Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*